

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 1700 del 15 giugno 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **MICHELE PRANDINI** ed acquisita con protocollo **CR-45598-2016** del **29/08/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
 - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **29/08/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-45598-2016** presentata da **MICHELE PRANDINI**, residente in Poggio Renatico (FE), via San Carlo n. 91, C.F. PRNMHL68E29A785R;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
SI PROPONE:

- 1) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER LA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI 2,3 E 4 CON SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE 6** per le seguenti motivazioni:
 - a) Non è dimostrato il razionale utilizzo degli immobili 2,3,4 ai fini della produttività aziendale. Gli immobili sono palesemente residuali, obsoleti, compromessi ed in condizione di evidente abbandono. L'immobile 3 presenta evidenti e gravi condizioni di compromissione strutturale (crollo di una notevole porzione di copertura) in data antecedente al sisma;
 - b) Non è possibile stabilire univocamente il livello operativo di riferimento, in quanto il livello di danno risulta indeterminato e la sussistenza di molte carenze strutturali non è dimostrata.

- 2) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER LA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO 5 CON SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE 1** per le seguenti motivazioni:
 - a) Il layout dell'edificio abitativo di nuova costruzione (villetta bifamiliare, composta da due unità immobiliari dotate di tre camere da letto ognuna, impianto di riscaldamento, finiture non ordinarie, ecc), ha caratteristiche molto diverse da quello caratterizzante le abitazioni strumentali concesse ai lavoratori, di solito più piccole e di taglio più pratico da gestire. Il progetto di ricostruzione prevede, infatti, due abitazioni a due livelli, di dimensione superiore ai 130 mq ognuna. L'ammissione a contributo per questo immobile costituirebbe una sovra compensazione per l'azienda affittuaria e per il proprietario. La demolizione e ricostruzione, inoltre, non trova completa giustificazione nel livello di danno sull'immobile, che è pari ad E2 e non implica, quindi, la necessità di demolire l'immobile esistente.
 - b) l'edificio abitativo non era dato in uso a nessun lavoratore nell'arco temporale di validità del contratto di affitto tra l'azienda agricola Serraglio e i proprietari degli immobili: Il contratto di affitto è stato infatti stipulato il 10/02/2012 e in perizia si assevera l'abbandono degli appartamenti da parte degli operai all'inizio del 2012;
 - c) non c'è evidenza di contratti di affitto o comodato d'uso tra Michele Prandini ed i lavoratori alloggiati nella casa di via Tracchi 20 validi alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti;
 - d) l'immobile ad uso abitativo viene preso in affitto dall'Az. Agricola Serraglio vuoto, e resta vuoto fino al sisma, senza che all'interno vi siano alloggiati o trasferiti operai stagionali;
 - e) gli immobili oggetto di demolizione presentano una situazione proprietaria in parte differente da quella che caratterizza i terreni sui quali insisteranno gli immobili ricostruiti: questo conferirebbe un vantaggio supplementare ai soggetti proprietari dei terreni sui quali insisteranno i nuovi immobili, che non sono proprietari, o lo sono per quote inferiori, degli immobili da demolire;
 - f) Non è possibile stabilire univocamente il livello operativo di riferimento, in quanto il livello di danno risulta indeterminato e la sussistenza di molte carenze strutturali non è stata dimostrata.

Si sottolinea, infine, come il richiedente contributo sia Michele Prandini in qualità di persona fisica e non in qualità di legale rappresentante della ditta affittuaria, alla quale, per contratto, spetterebbero le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;

- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **MICHELE PRANDINI**, C.F. PRNMHL68E29A785R;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO AL NETTO DELL'IVA (EURO)
n.1 (ricostruito dalla demolizione dell'immobile 5)	Poggio Renatico	50	69	TAB. B – lettera c) livello operativo "E2"	Ante: - 304,28 Post: - 274,93	0,00	318.638,00
n.6 (ricostruito dalla demolizione degli immobili 2,3,4)	Poggio Renatico	-	-	-	Post: - 1.188,00	0,00	267.371,55
n.2 (ricostruzione nell'immobile 6)		68	136	TAB. B – lettera c) livello operativo "E3"	Ante: - 200,16		
n.3 (ricostruzione nell'immobile 6)		68	136	TAB. B – lettera c) livello operativo "E3"	Ante: - 175,50		
n.4 (ricostruzione nell'immobile 6)		50	69	TAB. B – lettera c) livello operativo "E2"	Ante: - 319,37		

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante -post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.1 (ricostruito dalla demolizione dell'immobile 5)	Ante:-0,00 Post:-0,00	Abitazione	Non valutabile	0,00	0,00	0,00
		Ricostruzione				0,00
n.2 (ricostruzione nell'immobile 6)	Ante:-0,00	Deposito fienile Demolizione	Non valutabile	0,00	0,00	0,00
n.3 (ricostruzione nell'immobile 6)	Ante:-0,00	Deposito fienile Demolizione	Non valutabile			
n.4 (ricostruzione nell'immobile 6)	Ante:-0,00	Deposito fienile Demolizione	Non valutabile			
n.6 (ricostruito e derivante dalla demolizione degli immobili 2,3,4)	Post:-0,00	Deposito Ricostruzione	-			
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO

- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

- dimostrazione dell'utilizzo dell'immobile A e dimostrazione del suo livello operativo;
- dimostrazione dell'utilizzo dell'immobile B e dimostrazione del suo livello operativo
- dimostrazione dell'utilizzo dell'immobile C e dimostrazione del suo livello operativo
- dimostrazione dell'utilizzo dell'immobile D e dimostrazione del suo livello operativo

E NON RECEPITE IN QUANTO:

PER L'IMMOBILE A

- **UTILIZZO:** L'ammissione a contributo di un immobile è possibile solo qualora il ripristino dello stesso sia funzionale al riavvio dell'attività produttiva a cui è asservito. Nel momento in cui l'immobile dovesse dimostrarsi non solo non utilizzato, alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti, ma anche non indispensabile al riavvio dell'attività produttiva, per quell'immobile non è ammissibile alcun contributo. Nel caso in esame non si è data alcuna dimostrazione che l'immobile ospitasse quanto dichiarato nel layout produttivo o che non vi fossero altri spazi aziendali idonei ad ospitare il contenuto che si dichiara fosse presente nell'immobile al momento del sisma.

- **DIMOSTRAZIONE DEL LIVELLO OPERATIVO :** in sede di controdeduzione viene riconosciuto un livello operativo E1

PER L'IMMOBILE B

- **UTILIZZO:** L'ammissione a contributo di un immobile è possibile solo qualora il ripristino dello stesso sia funzionale al riavvio dell'attività produttiva a cui è asservito. Nel momento in cui l'immobile dovesse dimostrarsi non solo non utilizzato, alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti, ma anche non indispensabile al riavvio dell'attività produttiva, per quell'immobile non è ammissibile alcun contributo. Nel caso in esame non si è data alcuna dimostrazione che l'immobile ospitasse quanto dichiarato nel layout produttivo o che non vi fossero altri spazi aziendali idonei ad ospitare il contenuto che si dichiara fosse presente nell'immobile al momento del sisma.

Non è dimostrato che l'immobile fosse agibile alla data del sisma;

- **DIMOSTRAZIONE DEL LIVELLO OPERATIVO:** Non è possibile riconoscere alcun livello operativo perché non è stata dimostrata l'agibilità al momento del sisma;

PER L'IMMOBILE C

- **UTILIZZO:** L'ammissione a contributo di un immobile è possibile solo qualora il ripristino dello stesso sia funzionale al riavvio dell'attività produttiva a cui è asservito. Nel momento in cui l'immobile dovesse dimostrarsi non solo non utilizzato, alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti, ma anche non indispensabile al riavvio dell'attività produttiva, per quell'immobile non è ammissibile alcun contributo. Nel caso in esame non si è data alcuna dimostrazione che l'immobile ospitasse quanto dichiarato nel layout produttivo o che non vi fossero altri spazi aziendali idonei ad ospitare il contenuto che si dichiara fosse presente nell'immobile al momento del sisma.

- **DIMOSTRAZIONE DEL LIVELLO OPERATIVO:** In sede di controdeduzione viene riconosciuto un livello operativo E0.

PER L'IMMOBILE D

- **UTILIZZO:** L'ammissione a contributo di un immobile è possibile solo qualora il ripristino dello stesso sia funzionale al riavvio dell'attività produttiva a cui è asservito. Nel momento in cui l'immobile dovesse dimostrarsi non solo non utilizzato, alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti, ma anche non indispensabile al riavvio dell'attività produttiva, per quell'immobile non è ammissibile alcun contributo.

Non è possibile concludere positivamente un'istruttoria di richiesta di contributo senza che sia definito un progetto di ripristino degli immobili, comprensivo di computo metrico, che dimostri che attraverso la sua realizzazione si possa riprendere l'attività produttiva

- **DIMOSTRAZIONE DEL LIVELLO OPERATIVO:** In sede di controdeduzione viene riconosciuto un livello operativo E0.

SI PROPONE:

1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER LA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI 2,3 E 4 CON SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE 6 per le seguenti motivazioni:

- b) Non è dimostrato il razionale utilizzo degli immobili 2,3,4 ai fini della produttività aziendale.
- c) Per l'immobile B non è possibile determinare univocamente il livello operativo di riferimento, a causa della mancata dimostrazione dell'agibilità al momento del sisma.

2) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER LA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO 5 CON SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE 1 per le seguenti motivazioni:

- Il layout dell'edificio abitativo di nuova costruzione (villetta bifamiliare, composta da due unità immobiliari dotate di tre camere da letto ognuna, impianto di riscaldamento, finiture non ordinarie, ecc), ha caratteristiche molto diverse da quello caratterizzante le abitazioni strumentali concesse ai lavoratori, di solito più piccole e di taglio più pratico da gestire. Il progetto di ricostruzione

prevede, infatti, due abitazioni a due livelli, di dimensione superiore ai 130 mq ognuna. L'ammissione a contributo per questo immobile costituirebbe una sovra compensazione per l'azienda affittuaria e per il proprietario. La demolizione e ricostruzione, inoltre, non trova completa giustificazione nel livello di danno sull'immobile, che è pari ad E2 e non implica, quindi, la necessità di demolire l'immobile esistente.

- l'edificio abitativo non era dato in uso a nessun lavoratore nell'arco temporale di validità del contratto di affitto tra l'azienda agricola Serraglio e i proprietari degli immobili: Il contratto di affitto è stato infatti stipulato il 10/02/2012 e in perizia si assevera l'abbandono degli appartamenti da parte degli operai all'inizio del 2012;
- non c'è evidenza di contratti di affitto o comodato d'uso tra Michele Prandini ed i lavoratori alloggiati nella casa di via Tracchi 20 validi alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti;
- l'immobile ad uso abitativo viene preso in affitto dall'Az. Agricola Serraglio vuoto, e resta vuoto fino al sisma, senza che all'interno vi siano alloggiati o trasferiti operai stagionali;
- gli immobili oggetto di demolizione presentano una situazione proprietaria in parte differente da quella che caratterizza i terreni sui quali insisteranno gli immobili ricostruiti: questo conferirebbe un vantaggio supplementare ai soggetti proprietari dei terreni sui quali insisteranno i nuovi immobili, che non sono proprietari, o lo sono per quote inferiori, degli immobili da demolire;

Durante l'istruttoria si è rilevato il mancato rispetto dei seguenti articoli:

- d) art. 2, commi 1 e 2 dell'Ordinanza 57 e smi
- e) art. 1 comma 3 dell'Ordinanza 57 e smi
- f) art. 4 comma 1 dell'Ordinanza 57 e smi
- g) art. 9 dell'Ordinanza 57 e smi
- h) allegato 1 dell'Ordinanza 57 e smi
- i) art. 5 dell'Ordinanza 119/2013
- j) punto 16 delle linee guida alle Ordinanze 29, 51, 86
- k) punto 17 delle linee guida alle Ordinanze 29, 51, 86

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis